

MINIERE

2005

M 23610.1984



S. Miniere

dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato

1 LUG 1984

Industria Commercio e Artigianato RAGIONERIA CENTRALE
19 GIU. 1984
2360

di concerto con **6** Ind. e Comm. **286**

IL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

[Signature]

Visto il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e successive modi
ficazioni;

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Visto il D.M. 2 maggio 1968, pubblicato nella G.U. n.135 del 29 giugno 1968 con il quale è stato approvato il disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nelle zone sottoposte alla disciplina della legge 11 gennaio 1957, n.6;

Visto il D.P.R. 30 giugno 1972 n. 748;

Visto il regolamento ministeriale 30 novembre 1973, previsto dal citato D.P.R. n.748;

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 319;

Visto il D.I. 14 luglio 1975 con il quale alla Società Mineraria Centro Meridionale - SOMICEM - è stato accordato per la durata di anni quattro il permesso di ricerca "ARMENTO" dell'estensione di ha 27.000 (ventisettemila) in territorio della provincia di Potenza;

Visto il D.I. 14 giugno 1977 con il quale il permesso in questione è stato intestato alla Soc. AGIF spa;

Visto il D.I. 15 febbraio 1980 con il quale il permesso in parola è stato prorogato sino al 14 luglio 1981 previa riduzione dell'area ad ha 20.171;

PER/CP

[Signature]

./.

Visto il D.I. 22 febbraio 1982 con il quale il permesso sopracitato è stato ulteriormente prorogato sino al 14 luglio 1983 previa riduzione dell'area ad ha 13.360;

Considerato che con la perforazione del pozzo "COSTA MOLINA 2" nell'ambito dello stesso permesso è stato rinvenuto un giacimento produttivo ad olio;

Vista l'istanza in data 8 luglio 1983 con cui la Società AGIP spa ha chiesto il conferimento in concessione di coltivazione dell'intera area del permesso "ARMENTO" pari ad ha 13.360 da denominarsi "COSTA MOLINA" in provincia di Potenza;

Ritenuto che la Società AGIP spa ha adempiuto agli obblighi derivanti dal permesso stesso;

Visto il programma di sviluppo presentato dalla Soc. AGIP spa articolato in fasi diverse nell'arco di cinque anni;

Vista la dichiarazione in data 8 luglio 1983 con la quale la Società stessa elegge domicilio speciale presso l'agente della "SUD PETROLI" di Vincenzo Caputo, Via Vaccaro, 31 Potenza;

Visto il rapporto in data 29 settembre 1983 n. 5539 dell'Ingegnere Capo della Sezione di Napoli dell'Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi;

Visto il parere del Comitato Tecnico per gli Idrocarburi, nella seduta dell'11/11/1983 favorevole al conferimento alla Società AGIP spa della concessione richiesta;

Ritenuto altresì di imporre alla Società AGIP l'obbligo, sulla base del predetto programma di sviluppo, di presentare relazioni annuali al termine di ognuno dei cinque anni;

D E C R E T A :

Art. 1 - Alla Società AGIP spa con sede in Roma P.le E. Mattei, 1 (cap 00144) c.f. 00464580588, è accordata per la durata di anni trenta a decorrere dal 14 luglio 1983 la concessione per la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata "CO-

./.

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Agricoltura, requisiti nota n. 2
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - B

STA MOLINA" in territorio della provincia di Potenza.

La Società AGIP spa elegge domicilio speciale presso l'agente della "SUD PETROLI" di Vincenzo Caputo in Potenza, via Vaccaro, 31.

Art. 2 - L'area della concessione, avente l'estensione di ha 13.360 (tredicimilatrecentosessanta) è delimitata con linea nera continua alla scala 1:100.000 passante per i vertici sottoindicati con le relative coordinate geografiche:

Vertici	Longitudine E (M.Mario)	Latitudine N
a	3° 30'	40° 25'
b	3° 37'	40° 25'
c	3° 37'	40° 21'
d	3° 34'	40° 21'
e	3° 34'	40° 18'
f	3° 35'	40° 18'
g	3° 35'	40° 17'
h	3° 36'	40° 17'
i	3° 36'	40° 15'
l	3° 33'	40° 15'
m	3° 33'	40° 17'
n	3° 30'	40° 17'

Art. 3 - La presente concessione è accordata alle condizioni stabilite nel disciplinare tipo approvato con D.M. 2 maggio 1968, nelle premesse citate.

Art. 4 - La Società concessionaria è tenuta a corrispondere allo Stato, a decorrere dalla data del presente decreto, il canone annuo anticipato di £ 40 per ettaro dell'area compresa nella concessione e complessivamente di £ 534.400 (cinquecentotrentaquattromilaquattrocento).

In caso di decadenza o rinuncia totale o parziale è comunque dovuto il canone per l'anno in corso.

Ministero dell'Industria del Commercio dell'Artigianato e delle Attività Manuali, segue nota n. 10 del 1968
 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.

Art. 5 - La Società concessionaria deve:

a) eseguire i lavori indicati nel programma di sviluppo approvato con il presente decreto, articolato in fasi diverse nell'arco di cinque anni che decorrono dalla prima fra ~~la~~ data di consegna o pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Idrocarburi del decreto stesso;

b) presentare, alla fine di ognuno dei cinque anni, una relazione annuale relativa ai lavori eseguiti ed ai risultati ottenuti e, alla fine del quinto anno, l'aggiornamento del piano di coltivazione che sarà sottoposto all'approvazione dell'U.N.M.I.;

c) corrispondere allo Stato l'aliquota del prodotto in natura o in valore, calcolata secondo le modalità stabilite dal disciplinare tipo di cui all'art. 3. In caso di corrispondenza in natura di detta aliquota, la concessionaria è tenuta a facilitare, in ogni debito modo, il prelievo ed il trasporto del prodotto di spettanza dello Stato da parte dell'Ente gestore di cui all'art. 28 della legge 11 gennaio 1957 n. 6, anche fornendo a tal fine le necessarie notizie sugli impianti di raccolta e trasporto;

d) corrispondere allo Stato la tassa di concessione governativa prevista dal D.P.R. 26/10/1972 n.641 e successive modificazioni;

e) far pervenire all'Amministrazione, entro tre mesi dalla data di consegna del presente decreto da parte dell'Ufficio del Registro di Potenza, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari;

Art. 6 - Per quanto non espressamente stabilito nel presente decreto la Società concessionaria è tenuta ad osservare le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia e quelle contenute nel disciplinare tipo di cui all'art. 3 non-



chè le prescrizioni impartite dall'Autorità mineraria.

Art. 7 - La concessione è accordata senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione, pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e consegnato alla Società AGIP tramite l'Ufficio del Registro di Potenza.

Roma, li 15 GIU. 1984

IL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI
STATALI

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL
COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

RAGIONERIA CENTRALE
PRESSO IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

VISTO

Roma, li 21 GIU. 1984
Il Direttore della Ragioneria Centrale

Per Copia Conforme



Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Segreteria - Roma